



Protocollo n° 9346
del 21/07/2020

Oggetto: Tribunale di Messina Sezione Lavoro, R.G. n. 2913/2020, Fabio Morabito c/ Messina Servizi Bene Comune SpA – Avviso di notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione del decreto di fissazione udienza cautelare del 10.07.2020 e del decreto di fissazione udienza di merito del 13.07.2020 emessi dal Giudice del Lavoro, dott.ssa Aurora La Face.

In esecuzione delle disposizioni del Giudice del Lavoro, dott.ssa Aurora La Face, emesse con decreto del 08.07.2020 e con decreto del 13.07.2020 nel giudizio R.G. n. 2913/2020, Morabito Fabio c./Messinaservizi Bene Comune SpA, si procede a pubblicare sul sito internet della Società i seguenti atti allegati:

- ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal sig. Morabito Fabio;
- decreto di fissazione udienza procedimento cautelare, emesso dal Tribunale di Messina Sezione Lavoro in data 10.07.2020, nel giudizio R.G. n. 2913/2020;
- decreto di fissazione udienza procedimento di merito, emesso dal Tribunale di Messina Sezione Lavoro in data 13.07.2020, nel giudizio R.G. n. 2913/2020.

La pubblicazione dei suddetti atti assume il valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Il Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f.
Arch. Giuseppe Lombardo



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La face

letto il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. presentato da FABIO MORABITO con contestuale istanza *ex art.* 151 c.p.c., iscritto al 2913/2020 R.G.;

rilevata la necessità di provvedere sull'istanza cautelare nel contraddittorio delle parti;

ritenuto che nel caso di specie si ravvisano particolari esigenze di celerità che giustificano – *ex art.* 151 c.p.c. - l'autorizzazione alla notifica in modo diverso da quello previsto dalle legge, considerato, in particolare, che la denunciata complessità di notifica del ricorso tutti i controinteressati non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici reclami *ex art.* 150 c.p.c.;

P.Q.M.

fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 6/8/2020 ore 9 innanzi a sé;

Manda alla ricorrente di notificare controparte l'atto introduttivo e il presente decreto entro il 23/7/2020 alla convenuta, autorizzando la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione nel sito istituzionale di Messinaservizi Bene Comune S.p.A.

Messina, 10/07/2020

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Aurora La Face





TRIBUNALE DI MESSINA
(art.415 c.p.c.)

Il Giudice del Lavoro **Dott.ssa Aurora La Face**,
letto il ricorso che precede;

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del 25.5.2021 ore 9.
Manda al ricorrente per la notifica, entro i termini di legge, alla convenuta,
autorizzando la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione nel
sito istituzionale di Messina servizi Bene comune S.p.a. entro la medesima
data.

Messina, 13/07/2020

Il Giudice
Dott.ssa Aurora La Face



TRIBUNALE DI MESSINA Sez. Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

E CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART.

151 C.P.C.

nell'interesse di **MORABITO Fabio**, nato a Messina il 18/08/1986 (C.F. MRBFBA86M18F158C), ivi residente in via Carbonaro 140 ed elettivamente domiciliato in via d'Amore n. 19, presso lo studio dell'Avv. Eugenio Costa (C.F. CSTGNE75D27F158O), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo pec *avveugeniocosta@puntopec.it*

CONTRO

Messina Servizi Bene Comune S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*

E NEI CONFRONTI

dei controinteressati in atti

FATTO

- Con nota n. 29177 del 02/09/19, veniva pubblicata presso il Centro per l'Impiego di Messina, la richiesta di assunzione a tempo determinato (12 mesi) di n. 100 operatori ecologici livello J CCNL Utilitalia, presso l'azienda Messina Servizi Bene Comune S.p.a.;
- alla selezione partecipava l'odierno ricorrente, il quale, nell'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, dichiarava l'assenza di



condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. e di procedimenti penali in corso;

- in virtù del punteggio attribuito al Morabito, lo stesso veniva posizionato al n. 54 della graduatoria provvisoria (v. all.3);

- con nota del 06/05/2020, protocollo n. 5236/2020, ricevuta in data 11/05/2020, la resistente comunicava l'esclusione dalla graduatoria, in ragione della mancanza, a seguito di accertamento d'ufficio, del possesso del requisito "di non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p.";

- con nota del 13/05/2020, protocollo n. 5524, la Messina Servizi Bene Comune comunicava l'approvazione della graduatoria dei candidati (v. all.5);

- è interesse dell'odierno ricorrente agire in giudizio, al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto ad essere collocato in graduatoria, con il riconoscimento del punteggio a lui spettante. Ciò per i seguenti

MOTIVI

1. Sulla giurisdizione

La giurisdizione sulla presente controversia si radica in capo a codesto Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro; ed invero, la giurisdizione del Giudice amministrativo "in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle P.a", prevista dall'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve ritenersi sussistente nei soli casi di procedure attuate da uno dei soggetti rientranti nella nozione di Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art 1 comma 2 del citato decreto e che siano finalizzate alla instaurazione di un rapporto di lavoro



di tipo pubblicistico (Cass. Sez. Un. n. 28330 del 2011).

Per quanto riguarda specificamente le società partecipate, già sotto la vigenza dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, la giurisprudenza ha affermato che le società di capitali, deputate alla gestione dei servizi pubblici locali, anche ove interamente partecipate dal Comune, costituiscono soggetti di diritto privato e che l'obbligo di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale, su di esse gravante ai sensi dell'art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, si inserisce, pur sempre, nell'agire *iure privatorum* che le caratterizza.

La giurisdizione amministrativa ex art. 7, comma 2, cod. proc. amm. presuppone, secondo la giurisprudenza citata, la riconducibilità del provvedimento all'esercizio di un potere pubblicistico, che non è configurabile quando una società di capitali assume nuovo personale, anche se mediante procedure selettive rispettose dei principi di imparzialità e trasparenza (Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2014, n. 5944; cfr. anche TAR Umbria, 29 gennaio 2014, n. 85).

Lo stesso principio deve ritenersi vigente alla luce dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il quale – ribadendo i principi della normativa del 2008 in ordine al reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico – espressamente prevede che *“Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”*.

Il fatto che la società sia organismo di diritto pubblico non muta nulla dal punto di vista della natura del rapporto di lavoro.



Infatti non può configurarsi alcun rapporto di lavoro pubblico, seppur contrattualizzato, in relazione alle procedure selettive finalizzate all'assunzione di personale da destinare alle dipendenze delle predette società; pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo non può ravvisarsi in relazione all'insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società privata, anche quando qualificabile come "organismo di diritto pubblico", perché comunque non annoverabile tra le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2013, n. 570).

Con la sentenza 27 marzo 2017, n. 7759, la Corte di Cassazione, SS.UU. ha evidenziando, tra l'altro quanto segue:

-) la società in house, in quanto società per azioni agisce *iure privatorum* non essendo tenuta, in quanto non riconducibile quale società in house alla pubblica amministrazione, a seguire le regole del concorso pubblico ma quelle stabilite dal Decreto Legge n. 112 del 2008 convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133 che obbliga le società pubbliche a stabilire criteri e modalità per il reclutamento del personale, come stabilito in un Regolamento interno ad hoc dalla società;

-) la decisione della Corte di cassazione del 2013 a Sezioni unite (richiamata nella causa) non riguardava la disciplina del reclutamento ma il danno erariale; diversamente opinando e ritenendo una valenza generale dei principi affermati nella citata sentenza si verrebbe ad annullare la rilevanza della forma societaria;

-) questa Corte con la sentenza del 1 Dicembre 2016 n. 24591, Sez. Unite ha già precisato che il precedente del 2013 non ha una valenza generale



che impone l'applicabilità di tutte le regole che disciplinano le P.A., "ma è riferita alla disciplina del riparto di giurisdizione nel caso di azione di responsabilità per danno erariale (questione che involge in specifico l'utilizzazione del denaro pubblico)";

-) il tipo di rapporto che lega gli organi di una società in house all'ente pubblico da cui la società promana è "fin troppo simile a quello che intercorre tra la medesima amministrazione ed i propri dipendenti per poter giustificare un diverso regime di responsabilità, quanto alla giurisdizione ed ai riflessi sulle regole che presidiano la responsabilità di quei soggetti";

-) questo tuttavia non autorizzare a ritenere necessariamente che "anche sotto ogni altro profilo l'adozione del paradigma organizzativo societario che caratterizza le società in house sia irrilevante e che le regole proprie del diritto societario siano poste fuori gioco";

-) sarebbe illogico postulare che la scelta di quel paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione sia giuridicamente priva di conseguenze: da ciò discende che "ove non vi siano specifiche di posizioni in contrario o ragioni ostative di sistema," si applichi "il regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato";

-) la modalità di selezione del personale è una delle caratteristiche determinanti dello schema societario utilizzato dalle società in house, anche in termini di maggiore adattabilità degli organici e di pronta reattività al mercato ed alle sue dinamiche;

-) l'art. 19, d. lgs. 175/17 ha ribadito "i principi della normativa del 2008



in ordine al reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico, provvedimento oggetto di una recente decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 251/2016), che comunque mostra l'intenzione del legislatore di non obbligare le società a controllo pubblico ad indire pubblici concorsi e di voler applicare (cfr. articolo 1) per quanto non espressamente derogato le norme del codice civili e quelle del diritto privato: il che necessariamente comporta la perdurante giurisdizione del Giudice ordinario per quanto sopra esposto."

In ogni caso e comunque si rileva, altresì, che nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato spetta al giudice ordinario la giurisdizione sugli atti mediante i quali vengono formate e gestite graduatorie, l'inserimento nelle quali dipenda non da valutazioni discrezionali dell'Amministrazione, ma, come nel caso i specie, solo dal possesso di titoli che devono essere valutati secondo criteri automatici e predeterminati; infatti, ancorché la formazione di tali graduatorie può in concreto essere prodromica alla instaurazione di nuovi rapporti di lavoro con la Pubblica amministrazione, la giurisdizione del giudice amministrativo si giustifica con la necessità di sindacare, seguendo particolari regole di giudizio, un potere discrezionale ad essa attribuito, a fronte del quale il privato vanta una posizione di interesse legittimo; di contro, ove la compilazione della graduatoria dipenda dalla valorizzazione di elementi secondo criteri automatici e predeterminati non v'è spazio per alcuna discrezionalità in capo all'Amministrazione, con la conseguenza che il privato vanta un diritto soggettivo alla corretta collocazione in graduatoria; di conseguenza la giurisdizione del giudice amministrativo, affermata in via generale sulle



procedure concorsuali e su tutti gli atti antecedenti alla instaurazione del rapporto di lavoro, cede nelle situazioni in cui non si ravvisi la necessità di effettuare un sindacato su un potere discrezionale attribuito alla Pubblica amministrazione, venendo correlativamente in considerazione posizioni di diritto soggettivo; in dette situazioni la giurisdizione torna ad essere del giudice ordinario che, a norma dell'art. 63, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, è il giudice naturale del contenzioso sul pubblico impiego c.d. contrattualizzato (Cfr. TAR Torino n. 1207/2015).

2. Illegittimità dell'esclusione dalla graduatoria.

L'esclusione dalla graduatoria disposta dalla resistente è da ritenersi illegittima, in quanto fondata sulla mera pronunzia, nei confronti del ricorrente, di una sentenza applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per un reato che, dato il decorso del quinquennio dall'irrevocabilità della condanna, doveva ritenersi *ipso iure* estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., a mente del quale il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.

Orbene, a carico del Morabito vi è un precedente di applicazione di pena su richiesta delle parti, risalente al 2010 (v. sent. n. 1342/10 - all.6), inferiore a due anni e, dunque, alla luce della norma succitata, già estinto alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al bando.



Secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione penale (per tutte sez. III 21 settembre 2016 n. 19954 e 12 aprile 2016n. 30141, nonché sez. VI 29 gennaio 2016 n. 6673), "l'estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2 c.p.p. opera in via automatica, e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione".

In virtù del citato orientamento, recentemente il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2704/18, pur non ignorando i precedenti giurisprudenziali - per cui l'effetto in questione si produrrebbe solo a seguito di una formale sentenza del Giudice dell'esecuzione, e quindi solo dopo averla ottenuta si sarebbe esenti da obblighi di dichiarazione al riguardo - ritiene però di doversene consapevolmente discostare, considerato che appare non razionale una diversa considerazione dell'effetto estintivo in due rami dello stesso ordinamento.

Va allora ritenuto che l'estinzione in esame non dovesse essere dichiarata, se non altro in quanto equiparata ad una riabilitazione, come ritenuto per tutte sul punto specifico da C.d.S. sez. III 15 maggio 2012 n. 2801.

Si consideri, peraltro, a riprova della buona condotta del ricorrente, che con ordinanza del 01/06/2020, il Tribunale di Messina sez. Penale, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 445 comma 2° c.p.p., ha dichiarato estinto il reato commesso dal Morabito.

Sotto diverso profilo, non può, peraltro, sottacersi, l'evidente sproporzione, ad avviso di codesta difesa, tra la natura della



dichiarazione sostitutiva e le gravi conseguenze per il ricorrente, che si vede escluso da una procedura concorsuale.

Per ritenere che la dichiarazione non abbia inciso sull'affidabilità del ricorrente, assume carattere decisivo la presenza dei presupposti per l'avvenuta estinzione del reato; è incontestato ed incontestabile che, come risulta dall'ordinanza del Tribunale Penale di Messina che il ricorrente non abbia commesso reati della stessa indole nei cinque anni successivi. Ove anche si ritenesse, quindi, che l'estinzione del reato non operi automaticamente, va ricordato, però, che l'estinzione ha natura meramente dichiarativa, e quindi retroattiva (Tar Lazio 9.7.2011 n. 7073). Nel caso in esame appare però del tutto sproporzionato disporre l'esclusione del ricorrente per una dichiarazione "difforme allo stato posseduto", ove i presupposti per l'estinzione si sono, a quanto risulta in atti, verificati circa quattro anni prima della dichiarazione. Può, dunque, nel caso in specie, trovare applicazione il principio dell'irrelevanza del cd. falso innocuo, il quale, in materia di dichiarazioni non veritiere rese nell'ambito di una procedura concorsuale, trova applicazione quando secondo una valutazione da compiersi ex ante la dichiarazione non attribuisce una posizione di vantaggio, nemmeno sotto il profilo morale, ovvero non è nemmeno potenzialmente in grado di attribuirle (CdS sez. VI, 8.7.2010 , n. 4436).

Nel caso in esame, non può essere esclusa una mera dimenticanza del ricorrente riguardo ad una pena, risalente nel tempo e sospensivamente condizionata.

Senza contare poi che né il bando di selezione, né il CCNL di categoria



prescrivono che il rilascio di dichiarazioni inesatte possa determinare l'automatica esclusione dalla procedura di assunzione.

Messinaservizi non è una Pubblica Amministrazione, ma una società di diritto privato che - anche in qualità di datore di lavoro - agisce, appunto, come un privato, sicchè in relazione ad essa non si applicano le disposizioni relative ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli interessati e alle conseguenze derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere.

In ogni caso, trova applicazione il principio secondo cui “il determinarsi di falsi documentali [d.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d)] o dichiarazioni non veritiere (d.P.R. n. 445 del 2000, art. 75) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la p.a.” (Cass., 11.7.2019, n. 18699).

Si rileva, altresì, che la previsione di un requisito generalizzato come quello sopra indicato e il conseguente provvedimento esecutivo di esclusione dalla graduatoria sono illegittimi per le seguenti considerazioni:

a) L'art. 19, secondo comma, del d. lgs. n. 175 del 2016 prevede che: “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei



suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”;

b) L’art. 35, terzo comma, del d. lgs. n. 165 del 2001, a sua volta, prevede, tra l’altro (lett. b), che: *“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”*;

c) In generale, per quel che riguarda il pubblico impiego, vale la pena di rilevare che né il d.lgs. n. 165 del 2001 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), né il d.P.R. n. 3 del 1957 (“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”), né il d.P.R. n. 487 del 1994 (“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”) prevedono alcuna disposizione che precluda l’accesso al pubblico impiego per aver riportato qualsivoglia condanna penale;

d) a livello privatistico, l’art. 4, quinto comma, del CCNL del 10.7.2016 del personale impiegato nei servizi di gestione dei rifiuti (il CCNL Utilitalia richiamato nell’avviso di selezione) prevede che: *“Il lavoratore è tenuto alla presentazione dei documenti richiesti dall’azienda, ivi compresi il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, al fine di verificare l’assenza di eventuali condanne o procedimenti penali che incidano sull’attitudine professionale del lavoratore, nel rispetto della*



normativa vigente”.

e) tenuto conto delle disposizioni sopra richiamate, appare illegittima la disposizione del bando di selezione che prevede l'esclusione automatica di un candidato per il semplice fatto di aver riportato una condanna penale, a prescindere dalla tipologia del reato commesso e dall'entità della pena irrogata: come si è visto, infatti, le predette disposizioni - normative e contrattuali, relativo all'impiego pubblico e privato - esigono che i requisiti richiesti dall'Ente assuntore siano collegati all'attitudine professionale del lavoratore e alla posizione che egli dovrà ricoprire, con la conseguenza che l'aver riportato una condanna penale non può costituire indice di automatica inattitudine lavorativa e di incapacità all'espletamento delle mansioni relative al posto messo a concorso, per di più in assenza di alcuna valutazione sulla fattispecie penale concretamente ascritta al concorrente.

3. Sul risarcimento del danno

Per le ragioni esposte ai capitoli che precedono, emerge chiaramente il diritto dell'odierno ricorrente ad essere inserito in graduatoria e, per converso, l'illegittimità del provvedimento che ha precluso detto inserimento.

Ora, appare pacifico che detto mancato inserimento nella graduatoria abbia cagionato al Morabito un danno economico che si sostanzia nella perdita di occasione di lavoro, intesa come assunzione della Messina Servizi Bene Comune e, conseguentemente, nell'impossibilità di percepire lo stipendio relativo a detta assunzione. Tale danno potrà essere quantificato in via equitativa, tenendo conto delle retribuzioni e delle



contribuzioni che il ricorrente avrebbe maturato nel caso in cui si fosse regolarmente costituito il rapporto di impiego. Si consideri a riguardo che il sig. Chiara Roberto, collocato al n. 54 della graduatoria definitiva, posizione originariamente occupata dal ricorrente, è stato contrattualizzato il 4/06/2020.

ISTANZA CAUTELARE ex art. 700 c.p.c.

Il *fumus* sussiste per le ragioni esposte ai capitoli che precedono.

Appare sussistere, altresì, il requisito del *periculum in mora*, se solo si pensa che il contratto ha validità di dodici mesi , con scadenza 30 giugno 2021 e, quindi, un provvedimento dato a distanza di mesi con l'approssimarsi della scadenza contrattuale, non avrebbe alcun valore e alcun senso per il ricorrente.

Sicché, risulta evidente che, in assenza di un provvedimento cautelare con cui codesto Giudice ordini l'inserimento dell'odierno ricorrente in graduatoria, questi vedrebbe preclusa qualsiasi possibilità di essere assunto a tempo determinato.

Di qui la necessità di accogliere la presente istanza cautelare ex art. 700 c.p.c..

*** **

Tutto ciò premesso e ritenuto in fatto ed in diritto, il sig. Morabito Fabio, ut sopra rappresentato e difeso, chiede che l'On. Tribunale adito voglia accogliere le seguenti

DOMANDE

1) In via preliminare, rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei



litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio - l'essere scavalcati in graduatoria - dall'accoglimento del presente ricorso), nonché della non agevole individuazione degli stessi, autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso a tali litisconsorti/controinteressati, con le modalità che riterrà più congrue.

2) In via cautelare, anche con provvedimento *inaudita altera parte*, disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione adottato il 6.5.2020 dalla s.p.a. Messinaservizi Bene Comune in danno del ricorrente (e, per quanto di ragione, del bando di selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 100 operatori ecologici).

3) In ogni caso, ritenuta l'illegittimità dei predetti provvedimenti, sempre in via d'urgenza, anche con provvedimento *inaudita altera parte*, ordinare alla suddetta Azienda di reintegrare il Morabito nella relativa graduatoria e di adottare i conseguenziali provvedimenti finalizzati alla sua assunzione.

Con vittoria di spese compensi di giudizio.

Nel giudizio di merito, salvo rettifiche o modifiche rese eventualmente necessarie dalle deduzioni difensive delle parti intime, saranno proposte - nel termine che dovesse essere fissato - le domande che di seguito si sintetizzano:

1) Ritenere e dichiarare l'illegittimità della graduatoria definitiva e di tutti gli atti presupposti ed in particolare la nota n. 5236 del 6.5.2020 e, in parte qua, del bando di selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 100 operatori ecologici.

2) Disapplicati i suddetti atti, ritenere e dichiarare che il Morabito ha



diritto di essere inserito nella predetta graduatoria con il punteggio originariamente assegnatogli.

3) Conseguentemente, ordinare alla s.p.a. Messinaservizi di procedere all'assunzione del ricorrente in ragione della posizione di classifica dallo stesso conseguita in forza del suo reinserimento in graduatoria.

4) Condannare Messinaservizi Bene Comune s.p.a. al risarcimento dei danni, ex art. 2043 c.c., subiti dal Morabito per effetto della mancata assunzione, da quantificarsi in via equitativa, tenendo conto delle retribuzioni e delle contribuzioni che il ricorrente avrebbe maturato nel caso in cui si fosse regolarmente costituito il rapporto di impiego.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si depositano i seguenti documenti: avviso bando **(all.1)**; domanda di partecipazione alla selezione **(all.2)**; graduatoria provvisoria del Centro per l'Impiego **(all.3)**; nota 5236 del 06/05/2020 **(all.4)**; graduatoria definitiva **(all.5)**; sentenza penale n. 1342/10 **(all.6)**; ordinanza di estinzione del reato **(all.7)**; domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato **(all.8)**.

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e che il contributo unificato non è dovuto per limiti reddituali.

Messina, 09/07/2020

Avv. Eugenio Costa



PROCURA AD LITEM

Con la presente, io sottoscritto, MORABITO Fabio, nato a Messina il 18/08/1986 (C.F. MRBFBA86M18F158C), ivi residente in via Carbonaro 140 costituisco e nomino per rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio contro Messina Servizi Bene Comune S.p.a., innanzi al Tribunale di Messina sez. Lavoro, in ogni suo stato e grado, ivi compresi gravami, esecuzioni ed opposizioni, l'Avv. Eugenio Costa (C.F. CSTGNE75D27F158O), conferendogli ogni facoltà, ivi compresa quella di transigere e conciliare la lite, eleggendo domicilio presso il suo studio in Messina, Via D'Amore n. 19.

Dichiaro espressamente di avere preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei dati personali, nonchè di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Dichiaro, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.


Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonchè di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiaro, infine, di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, e che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato.


Messina, li 09/07/2020

Firma

Morabito Fabio



Per autentica



Avv. Eugenio Costa